Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità ed Autonomia dell'Università
Art. 2 Principi Generali di Programmazione ed Organizzazione
Art. 3 Ricerca e Didattica
Art. 4 Diritto allo Studio
Art. 5 Rapporti con l'Esterno
Art. 6 Codice Etico della Comunità Universitaria

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Capo I

Organi di Governo dell'Ateneo

Art. 7 Organi di Governo
Art. 8 Rettore
Art. 9 Senato Accademico
Art. 10 Consiglio di Amministrazione

Capo II

Organismi di Valutazione, Controllo e Disciplina

Art. 11 Organismi di Valutazione, Controllo e Disciplina
Art. 12 Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 13 Nucleo di Valutazione

Art. 14 Collegio di Disciplina
Art. 15 Procedimento Disciplinare nei confronti dei Professori e Ricercatori
Art. 16 Collegio di Disciplina degli Studenti

Capo III

Organismi Consultivi

Art. 17 Organismi Consultivi
Art. 18 Consiglio degli Studenti
Art. 19 Comitato per lo Sport Universitario
Art. 20 Comitato Unico di Garanzia

TITOLO III

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

Strutture e Centri della Didattica e di Ricerca

Art. 21 Articolazione delle strutture e Centri della didattica e di ricerca
Art. 22 Dipartimenti: natura giuridica e funzioni
Art. 23 Dipartimenti: costituzione, scioglimento e afferenza
Art. 24 Organizzazione del Dipartimento
Art. 25 Il Direttore
Art. 26 Consiglio di Dipartimento
Art. 27 Giunta di Dipartimento
Art. 28 Sezioni
Art. 29 Scuole interdipartimentali
Art. 30 Organi della Scuola interdipartimentale
Art. 31 Consigli di Corso di studio
Art. 32 Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti
Art. 33 Scuole di Specializzazione
Art. 34 Corsi e Scuole di Dottorato
Art. 35 Centri di Ricerca

Capo II

Organismi strumentali all'esercizio delle attività istituzionali dell'Ateneo

Art. 36 Sistema bibliotecario di Ateneo
Art. 37 Fondazioni di Ateneo
Art. 38 Organismo di conciliazione

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 39 Criteri Generali
Art. 40 Collaborazioni Internazionali
Art. 41 Collaborazioni con Amministrazioni Pubbliche
Art. 42 Partecipazione ad Organismi privati
Art. 43 Costituzione di soggetti giuridici per la collaborazione con enti pubblici e privati

TITOLO V

DIREZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44 Direttore Generale
Art. 45 Funzioni dirigenziali
Art. 46 Personale tecnico amministrativo
Art. 47 Organizzazione delle strutture
Art. 48 Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio
Art. 49 Attività culturali e ricreative del personale

TITOLO VI

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 50 Norme di attuazione
Art. 51 Regolamenti generali dell'Università
Art. 52 Pareri
Art. 53 Revisione dello Statuto

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 Indennità
Art. 55 Elettorato passivo
Art. 56 Principi generali sul funzionamento degli Organi Collegiali
Art. 57 Arrotondamenti
Art. 58 Limitazione dell'attività didattica dei professori di ruolo che ricoprono cariche accademiche
Art. 59 Assistenti e ricercatori
Art. 60 Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università
Art. 61 Attività formative autogestite dagli studenti

Art. 62 Federazioni
Art. 63 Entrata in vigore

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 64 Elezione dei nuovi Organi di governo dell'Ateneo
Art. 65 Transizione dal precedente al nuovo sistema
Art. 66 Decorrenza dei termini per la mozione di sfiducia
Art. 67 Ridefinizione del sistema dipartimentale di Ateneo
Art. 68 Procedure per le elezioni
Art. 69 Regolamenti
Art. 70 Centri di servizio
Art. 71 Centri Interdipartimentali di Ricerca

STATUTO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "PARTHENOPE"

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità ed autonomia dell'Università

1. L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", di seguito denominata «Università», è istituzione pubblica dotata di capacità di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche.
2. L'Università, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'attività di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la formazione culturale e professionale degli studenti.
3. L'Università realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione, delle Leggi che fanno espressamente riferimento alle Università nonché dei principi generali dell'ordinamento.
4. L'Università favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, garantisce la circolazione delle informazioni all'interno dell'Università stessa nonché la loro diffusione all'esterno, al fine di assicurare la massima trasparenza, fermo restando l'obbligo di ciascun componente dell'Ateneo di non divulgare informazioni riservate e di garantire il corretto trattamento dei dati personali di terzi.
5. L'Università, nella consapevolezza del reciproco arricchimento derivante dal confronto e dal dialogo fra culture, favorisce ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo dei rapporti internazionali nelle attività didattiche, di ricerca e di supporto degli studenti e del personale in tutte le sue componenti.
6. L'Università assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà di espressione e di autonomia culturale.

Art. 2
Principi generali di programmazione ed organizzazione

1. L'Università realizza le sue finalità mediante l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
2. L'Università conforma l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità, partecipazione, responsabilità e distinzione delle funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo.
3. Per la realizzazione dei fini specificati nell'art.1 del presente Statuto, l'Università provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli professori di ruolo e ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.

Art. 3
Ricerca e Didattica

1 L'Università, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per lo sviluppo della conoscenza, favorisce le iniziative autonomamente proposte dalle strutture dell'Ateneo e dai singoli professori e ricercatori.
2. L'Università, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.
3. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze,

organizzano in piena autonomia l'attività d'insegnamento al fine di garantire la coerenza con gli ordinamenti curriculari.
4. L'Ateneo fa propri i principi dall'accesso pieno ed aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo per assicurarne la più ampia diffusione possibile. Le modalità per il deposito istituzionale e la comunicazione al pubblico dei prodotti delle ricerche svolte nell'Ateneo sono definite con apposito regolamento, nel rispetto della legislazione in materia di tutela, accesso e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché dei diritti di proprietà intellettuale, riservatezza e protezione dei dati.

Art. 4
Diritto allo studio

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti Leggi in materia di diritto allo studio universitario.
2. L'Università organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti allo scopo di contribuire ad ampliare la platea di quanti accedono agli studi universitari, agevolando una corretta scelta del percorso formativo, e di rendere più proficuo lo studio, nonché di promuovere il rapporto con il mondo professionale già nel corso degli studi per facilitare i successivi accessi professionali.
3. L'Università attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.
4. L'Università provvede a realizzare iniziative atte ad informare ed assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilità verso altri Atenei della Unione Europea.
5. L'Università rende effettivo il diritto allo studio predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano l'attiva e completa partecipazione all'attività formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio, impedimento o disabilità e favorendo anche corsi speciali per studenti lavoratori.
6. Nel rispetto della promozione del diritto allo studio, al fine di consentire un

più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il Consiglio di amministrazione, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, su proposta del Senato accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, può determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studio.
7. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Università attraverso il pagamento di tasse e contributi.
8. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

Art. 5
Rapporti con l'esterno

1. L'Università sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività strumentali alle proprie finalità istituzionali.
2. L'Università realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.
3. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di consulenza, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi Regolamenti. L'Università partecipa alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Art. 6
Codice etico della comunità universitaria

1. L'Università adotta il Codice etico della comunità universitaria, che definisce i valori fondamentali ai quali ispirare la propria azione, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di

doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le disposizioni del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interesse e le questioni di proprietà intellettuale, nei limiti previsti dalla legge.

2. Sulle violazioni delle norme del Codice etico, qualora non ricadano anche sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 14 del presente Statuto, decide il Senato accademico, su proposta del Rettore, tenuto conto delle segnalazioni pervenute. Il Senato accademico, al termine del procedimento disciplinato dal Codice etico di Ateneo, qualora verifichi la violazione di una disposizione del Codice stesso da parte del personale docente o tecnico amministrativo, irroga la sanzione del richiamo scritto. In presenza di violazioni reiterate o ritenute di particolare gravità poste in essere da un professore o ricercatore, il Senato accademico può disporre, quale sanzione accessoria, che l'interessato sia escluso, per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno, dalla partecipazione a commissioni di Ateneo per l'assegnazione di fondi o di borse di studio. In caso di violazioni reiterate o ritenute di particolare gravità poste in essere da un componente del personale tecnico-amministrativo, il Senato accademico, sentito il Direttore generale, può disporre la sanzione accessoria dell'esclusione, per un anno, dell'interessato dai progetti e/o da altre forme di incentivazione. La sanzione prevista nei confronti degli studenti per la violazione delle disposizioni del Codice si sostanzia nell'ammonizione. In caso di violazioni reiterate o di particolari gravità il Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti, può infliggere all'interessato la sanzione dell'esclusione dalla successiva sessione di esame di profitto o di laurea.

3. Il Codice etico ed ogni sua successiva modificazione sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Capo I
Organi di Governo dell'Ateneo

Art. 7
Organi di governo

1. Sono Organi di governo dell'Ateneo il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8
Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge, assicura il rispetto delle norme vigenti, recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali .
2. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
3. In particolare il Rettore:
   a. convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
   b. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori di ruolo e dei ricercatori;
   c. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale e la sua eventuale revoca nei casi e nei limiti disciplinati dalla normativa della dirigenza pubblica;
   d. vigila, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università, dettando in particolare criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle relative responsabilità;
   e. predispone il documento di programmazione triennale di Ateneo;
   f. presenta al Consiglio di amministrazione la proposta di bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
   g. presenta al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ed eventualmente ad altri Ministri, in applicazione di accordi

interministeriali, le relazioni periodiche previste dalla legge;

h. stipula contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del Direttore Generale e dei Direttori dei Dipartimenti ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento dell'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
i. stipula accordi di cooperazione scientifica e didattica;
j. avvia il procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori, al termine del quale delibera l'archiviazione della questione o l'irrogazione di una sanzione non superiore alla censura, ovvero trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando una motivata proposta in merito. Avvia altresì, in presenza di violazioni del Codice etico, il procedimento di cui all'art. 6 del presente Statuto trasmettendo gli atti al Senato Accademico;
k. emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti interni delle singole strutture, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche e ne cura l'inserimento nella raccolta ufficiale dei Regolamenti;
l. adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo competente nella seduta immediatamente successiva;
m. esercita il potere di annullamento per ragioni di legittimità su tutti gli atti degli organi e delle strutture dell'Università;
n. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto ad altri organi dell'ateneo.

4. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia in servizio presso le Università italiane. Il suo mandato dura sei anni accademici e non è rinnovabile. Possono presentare la loro candidatura i professori in regime di tempo pieno o che dichiarino la propria volontà di optare per tale regime in caso di elezione.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito da:

a. tutti i professori di ruolo dell'Ateneo;
b. tutti i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato al secondo triennio, che esprimono un voto individuale pesato in modo che la somma dei voti esprimibili dal totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 35% dei professori di ruolo;
c. tutto il personale tecnico-amministrativo e dirigente di ruolo presso l'Ateneo, che esprime un voto individuale pesato in modo che la somma dei voti esprimibili dal totale degli aventi diritto della categoria sia

corrispondente al 15% dei professori di ruolo;

d. gli studenti membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di vacanza della carica prima della naturale scadenza del mandato, la convocazione per l'elezione del successore deve essere effettuata dal Decano entro trenta giorni dal dì dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono tenersi tra il quarantesimo e il settantesimo giorno dalla convocazione. Dal momento dell'indizione decorrono i termini per la presentazione delle candidature, che è disciplinata dal Regolamento generale di Ateneo.

7. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. Per la validità delle prime tre votazioni occorre che abbia votato almeno la metà degli aventi diritto. Il quorum di partecipazione nelle prime tre votazioni e i voti espressi in ogni votazione sono calcolati tenendo conto delle ponderazioni di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Università ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

9. Il Rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.

10. La carica di Rettore è incompatibile con quella di Direttore di dipartimento, Presidente o componente del Consiglio di una Scuola interdipartimentale, Presidente di una Scuola di dottorato dell'Ateneo. È altresì incompatibile con la carica di Rettore, componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di un altro Ateneo italiano.

11. Durante il suo mandato il Rettore non può svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie per il Ministero o nell'ANVUR e rivestire alcun incarico di natura politica.

12. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore si avvale di un Prorettore e di

Referenti, da lui scelti e nominati. Nel decreto di nomina sono precisati i compiti e i settori di competenza. Il Rettore può altresì istituire Commissioni consultive su tematiche specifiche riguardanti l'attività dell'Ateneo. I Referenti e i componenti delle Commissioni rispondono direttamente al Rettore del proprio operato.
13. Il Prorettore, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il Rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento temporaneo o di assenza.

Art. 9
Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo normativo dell'Ateneo e definisce le linee generali dell'attività scientifica e didattica dell'Ateneo.
2. Il Senato accademico:
   a. approva a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo Statuto e le sue successive modificazioni e integrazioni;
   b. approva a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Codice etico e le successive modificazioni e integrazioni;
   c. approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento generale e il Regolamento didattico di Ateneo;
   d. approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ogni altro regolamento di Ateneo, fatta eccezione per quelli espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione. Approva altresì i regolamenti, in materia di didattica e di ricerca, di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole interdipartimentali;
   e. esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;
   f. formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti ed in particolare sul:
      1. documento di programmazione triennale di Ateneo predisposto dal Rettore;
      2. l'attivazione, la modifica, la soppressione di corsi di laurea,

Dipartimenti, Scuole interdipartimentali e Scuole di Specializzazione;

3. l'attivazione o la soppressione di sedi decentrate;

g. coordina le iniziative delle strutture didattiche e scientifiche secondo le linee d'indirizzo e di programmazione generale e nel rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei singoli professori e ricercatori;
h. delibera l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle Scuole di dottorato;
i. propone al Consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti del fondo di finanziamento della ricerca;
j. determina i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
k. commina le sanzioni in caso di violazione del Codice etico, su proposta del Rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina;
l. esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal Rettore;
m. può proporre al corpo elettorale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo;
n. esercita ogni altra attribuzione ad Esso espressamente attribuita dal presente Statuto.

3. Il Senato accademico è composto da:

a. il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
b. nove professori di prima fascia;
c. cinque professori di seconda fascia;
d. due ricercatori a tempo indeterminato;
e. tre rappresentanti degli studenti;
f. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

4. La componente dei professori di prima fascia è composta dai Direttori di Dipartimento e da una componente elettiva per la restante parte. Qualora il numero dei direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli ordinari sia pari a nove, non si procede all'elezione di alcun professore ordinario. Qualora il numero dei direttori di dipartimento appartenenti alla fascia degli ordinari sia superiore a nove, si procede alla elezione di una rappresentanza dei direttori stessi, sulla base della procedura disciplinata dal Regolamento

generale di Ateneo.
5. La componente dei professori di seconda fascia è composta dai Direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli associati e da una componente elettiva per la restante parte. Qualora il numero dei direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli associati sia pari a cinque, non si procede all'elezione di alcun professore associato. Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli associati sia superiore a cinque, si procede alla elezione di una rappresentanza dei direttori stessi, sulla base della procedura disciplinata dal Regolamento generale di Ateneo.
6. La componente rappresentativa dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori è eletta con modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, che definisce anche le modalità per garantire, all'interno della rappresentanza complessiva di ciascuna categoria, il rispetto delle pari opportunità nell'accesso a tale carica.
7. Per la validità delle sedute è previsto un quorum di undici membri. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice salvo quando diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto.
8. Alle sedute del senato accademico partecipano, con voto consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il Prorettore e i Presidenti delle Scuole interdipartimentali, qualora istituite.
9. Alle sedute del Senato accademico partecipa, altresì, con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore generale, o chi legalmente lo sostituisce, che esercita anche le funzioni di segretario.
10. L'incarico di membro del Senato accademico è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Collegio di disciplina dell'Ateneo; di Direttore di dipartimento, fatta eccezione per coloro che ne fanno parte in virtù di tale qualifica; di Presidente o componente del Consiglio della Scuola interdipartimentale e con qualunque altra carica accademica. È altresì incompatibile con la carica di Rettore, componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di un altro ateneo italiano.
11. Durante il loro mandato i membri del Senato accademico non possono svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie per il Ministero o nell'ANVUR e rivestire alcun incarico di natura politica.

12. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e non sono rieleggibili.
13. I membri del Senato che non partecipino a sei sedute consecutive del consesso sono dichiarati decaduti con decreto rettorale, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento generale di Ateneo. L'assenza giustificata non interrompe i termini della decadenza, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste e tutelate dalla legge.
14. Qualora il numero dei Dipartimenti scenda al di sotto della soglia, pari a cinque, utilizzata per la definizione della presente composizione del Senato accademico, il Rettore procede allo scioglimento di quest'ultimo e alla rideterminazione del numero dei suoi componenti, sulla base della Tabella 1 che si allega al presente Statuto, del quale è parte integrante.

Art. 10
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo e ne verifica l'esecuzione.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
   a. approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo e lo trasmette ai Ministeri competenti;
   b. approva la programmazione finanziaria annuale e triennale;
   c. approva la programmazione finanziaria del personale;
   d. approva, previa acquisizione del parere del Senato accademico e del Nucleo di valutazione, la relazione annuale del Direttore generale sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti dall'amministrazione;
   e. approva, previa acquisizione del parere del Senato accademico e del Nucleo di valutazione, la relazione annuale dei Direttori di dipartimento sull'attività amministrativa svolta;
   f. vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;
   g. approva a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
   h. conferisce l'incarico al Direttore generale e ne delibera la revoca, su proposta del Rettore, nei casi e nei limiti disciplinati dalla normativa

sulla dirigenza pubblica;

i. delibera, previo parere del Senato accademico e nei casi previsti dal presente Statuto, l'istituzione, la modificazione e la soppressione di Dipartimenti e di Scuole interdipartimentali;
j. delibera l'attivazione e la soppressione di corsi di laurea, previo parere del Senato accademico;
k. delibera l'attivazione e la soppressione di sedi, previo parere del Senato accademico;
l. approva le proposte di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato, deliberate dai Dipartimenti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della legge**;**
m. delibera la dotazione organica di personale tecnico ed amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Università;
n. delibera in ordine alle risorse destinate ai servizi generali e ai Dipartimenti;
o. delibera in ordine alle opere ed alle forniture quando la relativa competenza non sia attribuita ad altri organi o strutture dell'Ateneo;
p. approva, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli Studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
q. approva, sentito il Senato Accademico, il Regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi;
r. delibera, in conformità ai criteri stabiliti dal Senato accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
s. delibera sulle convenzioni con soggetti pubblici o privati;
t. predispone, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Università ed approva i relativi interventi attuativi;
u. adotta, su iniziativa del Rettore e previo parere vincolante del Collegio di disciplina, i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori dell'Ateneo;
v. formula al Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, il parere sulle modifiche di Statuto;
w. esercita ogni altra attribuzione ad Esso espressamente attribuita dal presente Statuto.

3. Il Consiglio può riunirsi se sono presenti almeno cinque componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per l'adozione di delibere per le quali sia previsto il parere del Senato accademico, il Consiglio

di amministrazione, qualora intenda discostarsene, deve deliberare a maggioranza assoluta dei componenti. In tutte le votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La funzione di Segretario è svolta da un componente del Consiglio, ad eccezione del rappresentante degli studenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
   a. il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
   b. due personalità italiane o straniere, non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo, scelte dal Rettore nell'ambito di una rosa di quattro candidati predisposta dal Senato accademico, sulla base dei curricula presentati dagli interessati;
   c. cinque componenti scelti tra il personale di ruolo dell'Ateneo, designati dal Senato Accademico nel rispetto di un'equilibrata presenza delle diverse componenti dell'Ateneo nell'ambito di una rosa di dieci nominativi predisposta dal Rettore sulla base di curricula presentati dagli interessati.
   d. un rappresentante degli studenti, eletto secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

5. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere b) e c) avvengono tra candidature presentate anche a seguito di avviso pubblico. I membri di cui alle lettere b) e c) devono possedere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.

Sia la formazione delle rose sia la scelta dei componenti di cui alle lettere b) e c) devono rispettare il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche pubbliche.

6. Fatta eccezione per il Rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il rappresentante degli studenti resta in carica due anni e non è rieleggibile.

7. I membri del Consiglio di amministrazione che non partecipino alle sedute per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto rettorale, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento generale di Ateneo. L'assenza giustificata non interrompe i termini della decadenza, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste e tutelate dalla legge.

8. L'incarico di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Senato accademico, del Nucleo di Valutazione e del Collegio di disciplina dell'Ateneo, di Direttore di dipartimento e di Presidente

o componente del Consiglio della Scuola interdipartimentale e con qualunque altra carica accademica. È altresì incompatibile con la carica di Rettore, componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di un altro ateneo italiano.
9. Durante il loro mandato i membri del Consiglio di amministrazione non possono svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie per il Ministero o nell'ANVUR e rivestire alcun incarico di natura politica.
10. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale.

Capo II
Organismi di valutazione, controllo e disciplina

Art. 11
Organismi di valutazione, controllo e disciplina

Sono Organismi di valutazione e controllo dell'Ateneo il Collegio dei revisori dei conti e il Nucleo di valutazione. Sono organismi disciplinari il Collegio di disciplina dei docenti e il Collegio di disciplina degli studenti.

Art. 12
Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e delle sue singole strutture è demandato al Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Rettore secondo il seguente criterio di legge:

a. un membro effettivo, che svolge funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b. un membro effettivo e un supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c. un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Almeno due componenti del Collegio debbono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.
4. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e il loro incarico è rinnovabile una sola volta.
5. I membri supplenti partecipano alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o temporaneamente impediti.
6. In caso di rinunzia o di cessazione di un membro effettivo il Rettore provvede senza ritardo all'integrazione del Collegio. L'incarico dei nuovi membri scade contestualmente a quello dei componenti già in carica.
7. Non può assumere l'incarico di membro del Collegio dei revisori chi svolga servizio presso l'Ateneo e chi abbia un legame di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con un dipendente dell'Ateneo.
8. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 13
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui tre soggetti esterni esperti nel campo della valutazione, un membro interno, quest'ultimo scelto tra professori di ruolo a tempo pieno, e uno studente, eletto secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. I componenti del Nucleo, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, sono designati dal Senato accademico, che li sceglie da una rosa di nominativi proposta dal Rettore. Il curriculum dei componenti del Nucleo di valutazione è pubblicato sul sito dell'Ateneo. Il Presidente è scelto, nella riunione di insediamento, dai componenti del consesso.
3. Il mandato dei componenti del Nucleo dura tre anni ed è rinnovabile una

sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti dura due anni e non è rinnovabile.

4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo:

a. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni dell'amministrazione ed effettua la valutazione dell'attività della struttura amministrativa e dei sistemi premiali;
b. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni sulle attività didattiche degli studenti frequentanti;
c. predispone e invia al Rettore annualmente una relazione sull'attività di valutazione svolta;
d. invia al Rettore, che ne cura l'inoltro al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, una valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dalle singole strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo;
e. valuta, sulla base di criteri definiti dall'ANVUR, l'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta dai professori di ruolo e ricercatori, ai fini della loro progressione economica;
f. verifica la congruità del curriculum scientifico e professionale di soggetti, esterni all'Università, titolari di contratti di insegnamento.

5. Sono assicurati al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

6. L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione un adeguato supporto logistico-organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio delle funzioni.

7. Tutte gli organi e le strutture dell'Ateneo sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il Nucleo di Valutazione di Ateneo. Su tale obbligo di collaborazione vigila il Rettore.

Art. 14
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina dei professori e ricercatori ha il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati dal Rettore e di formulare al Consiglio di amministrazione il conseguente parere vincolante.

2. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, nominati dal Rettore, previa designazione del

Senato accademico, tra professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo in regime di tempo pieno. Nel decreto rettorale di istituzione del Collegio sono indicati anche tre membri supplenti, uno per ogni categoria, i quali subentrano nelle ipotesi di impedimento, astensione e/o ricusazione di un componente effettivo.
3. I componenti del Collegio non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione, essere Direttori di Dipartimento o Presidenti di Scuole interdipartimentali. Durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati. La partecipazione al Collegio non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.
4. Il membro del Collegio che non partecipa a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e il Rettore provvede tempestivamente ad una nuova nomina.
5. Il Presidente è scelto dal Collegio tra i professore di prima fascia in esso presenti. Spetta al Presidente, su richiesta del Rettore, convocare il Collegio e organizzarne i lavori.
6. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio e si articola in tre sezioni, una per categoria, alle quali viene affidato il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere la proposta di parere.

Art. 15
Procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, entro trenta giorni dalla conoscenza di fatti che realizzino illeciti disciplinari per i quali sia prevista, ai sensi della vigente normativa in materia, la sanzione massima della censura, effettua l'istruttoria, dandone notizia all'interessato e fissando un termine per la presentazione da parte di quest'ultimo delle proprie deduzioni, al termine della quale dispone l'archiviazione o l'irrogazione della sanzione. In presenza di fattispecie disciplinari per le quali sia prevista, dalla normativa vigente, una sanzione superiore alla sanzione, il Rettore, terminata l'istruttoria, trasmette i relativi atti al Collegio di disciplina, formulando una proposta motivata. **C**ontestualmente all'invio degli atti al Collegio di disciplina il Rettore informa il professore o ricercatore interessato e fissa un termine per la presentazione, da parte di quest'ultimo, delle deduzioni dinanzi al Collegio stesso.
2. Il Collegio di disciplina, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti dal

Rettore o dal Senato accademico nei casi previsti dal Codice etico di Ateneo, si riunisce per ascoltare il Rettore o un suo delegato nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, ed entro trenta giorni dalla prima riunione formula un parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il termine è sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover svolgere una ulteriore istruttoria, acquisendo ulteriori atti o documenti. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

3. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue qualora il Consiglio di amministrazione non deliberi entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento da parte del Rettore. La decorrenza del termine è sospesa fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina e del Consiglio di amministrazione nel caso siano in corso le procedure di formazione degli organi stessi.

6. Il procedimento disciplinare deve essere avviato e concluso anche nel caso in cui sia connesso con un procedimento penale.

Art. 16
Collegio di disciplina degli studenti

1. Il Collegio di disciplina ha il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere un parere vincolante nei casi di attivazione, da parte del Rettore, di un procedimento disciplinare nei confronti di uno studente.

2. Il Collegio è composto da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, scelti dal Collegio di disciplina dei docenti tra i propri componenti e da due studenti, designati dal Consiglio degli studenti.

3. Il Collegio è istituito con decreto rettorale e dura in carica due anni. Presiede il Collegio il professore di prima fascia.

4. Il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Capo III
Organismi consultivi

Art. 17
Organismi consultivi

1. Sono organismi consultivi dell'Ateneo il Consiglio degli Studenti, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato unico di garanzia.

Art. 18
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Università.
2. Il Consiglio degli Studenti ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e delle strutture didattiche dell'Ateneo.
3. Spetta in particolare al Consiglio degli Studenti:
   a. esprimere pareri sui programmi triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti;
   b. esprimere pareri in merito al Regolamento didattico di Ateneo;
   c. esprimere pareri sulle proposte degli Organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
   d. esprimere pareri e formulare proposte al Senato Accademico relativamente all'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e all'organizzazione di attività integrative e tutorie;
   e. esprimere pareri e formulare proposte su interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;
   f. proporre regole ed approvare i programmi esecutivi per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti di cui all'art. 63 del presente Statuto;
   g. esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo

preminente l'interesse degli studenti;

h. avanzare proposte per la formulazione del Regolamento degli studenti;
i. designare due rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di disciplina degli studenti di cui all'art. 16 del presente Statuto;
j. esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

4. I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma sono obbligatori e si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Consiglio degli Studenti del testo della proposta.
5. Il Consiglio degli Studenti redige, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sui servizi forniti agli studenti e la presenta al Rettore ed al Senato Accademico.
6. Il Consiglio degli Studenti è composto da non più di quindici membri, eletti tra gli iscritti ai Corsi di Laurea ed ai Dottorati di Ricerca dell'Università secondo le modalità contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico sono membri di diritto, il restante numero viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascun Dipartimento. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente che rappresenta il Consiglio a tutti gli effetti e dura in carica due anni.
7. Il Consiglio degli Studenti è nominato con Decreto Rettorale e dura in carica due anni.
8. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli Studenti, nelle forme stabilite da apposito Regolamento.

Art. 19
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, definisce gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché i programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente. Le attività del Comitato non ricomprendono quelle relative alla didattica e alla ricerca nelle scienze motorie.

2. Il Comitato è composto da:

a. il Rettore, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b. due membri designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
c. due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo;
d. il Direttore Generale, o un suo delegato, con funzioni di Segretario.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.

4. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attività possono essere affidati, mediante convenzione, in tutto o in parte ad enti e centri pubblici e privati.

Art. 20
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato per brevità CUG, esercita, ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di contrasto alle discriminazioni di genere, alla tutela delle benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera delle molestie e delle violenze di carattere psicologico e sessuale. In particolare, l'attività del CUG è volta a coadiuvare gli organi e le strutture dell'Ateneo per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a. assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
b. migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di

qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;

c. segnalare violazioni delle disposizioni del Codice etico rientranti nella propria competenza;
d. promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale.

2. Il CUG, costituito con decreto del Rettore, è composto da:
   a. un numero di componenti effettivi, fino a un massimo di cinque, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. Il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di due. Le medesime organizzazioni sindacali provvedono altresì a designare componenti supplenti, scelti tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, in numero pari alla metà di quello dei componenti effettivi, con arrotondamento all'intero inferiore. Anche per i componenti supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di due.
   b. un numero di componenti effettivi e supplenti pari a quello di cui al precedente punto a). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale tecnico-amministrativo di ruolo dell'Ateneo, sentito il Direttore Generale, previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di due.
   c. un numero di professori di ruolo e ricercatori pari alla somma dei punti a) e b). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il Senato accademico, garantendo la presenza di tutte le componenti e previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve

essere non maggiore di due;

d. quattro studenti, designati dal Consiglio degli studenti, garantendo la presenza di almeno un rappresentante dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca. Anche per la componente studentesca il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di due.

3. Il Comitato unico di garanzia è nominato con decreto rettorale nel quale è indicato anche il Presidente, scelto dal Rettore tra il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo sulla base di un curriculum dal quale emergano professionalità ed esperienza nelle materie di competenza del CUG.
4. I componenti del CUG durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. La partecipazione al CUG non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.
5. Le modalità di funzionamento del CUG sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Capo I
Strutture e centri della didattica e di ricerca

Art. 21
Articolazione delle strutture e dei centri della didattica e di ricerca

1. Sono strutture didattiche e di ricerca:
   a. i Dipartimenti;
   b. le Scuole interdipartimentali;
   c. le Scuole di specializzazione;
2. Sono Centri e Corsi di didattica e di ricerca:
   d. i Corsi di master universitario di I e II livello;
   e. i Corsi e le Scuole di dottorato di ricerca;
   f. i Centri di ricerca.

Art. 22

Dipartimenti: natura giuridica e funzioni

1. I Dipartimenti sono le strutture accademiche fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento della didattica e della ricerca di Ateneo. Ogni professore e ricercatore dell'Ateneo è tenuto ad afferire ad un Dipartimento. A quest'ultimo viene inoltre assegnato il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario necessario per il suo funzionamento.
2. I Dipartimenti riuniscono aree di ricerca omogenee per finalità o metodo, raggruppate in modo coerente con le attività didattiche e formative che ad essi fanno capo.
3. I Dipartimenti hanno autonomia scientifica. In essi si svolgono di norma tutte le attività di ricerca dell'Ateneo, comprese quelle esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
4. I Dipartimenti organizzano e coordinano l'attività didattica dei corsi di laurea che ad essi sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, Essi svolgono altresì, anche assieme alle altre strutture dell'Ateneo eventualmente costituite a tale scopo, tutte le attività relative ai Master Universitari, ai Corsi di Perfezionamento e ai Corsi di Dottorato di ricerca.
5. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo di Amministrazione, finanza e contabilità, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo fissati dalla normativa vigente. Hanno altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dal presente Statuto.
6. I Dipartimenti formulano proposte al Rettore, in merito alla programmazione triennale di Ateneo in materia di ricerca e di didattica, comprensive dei fabbisogni di personale. Essi formulano altresì i propri programmi di sviluppo della ricerca e della didattica.
7. I Dipartimenti deliberano sulle chiamate dei docenti, nel rispetto dello specifico regolamento di Ateneo, del presente Statuto e della legge.
8. Il Dipartimento dispone, e il suo Direttore è responsabile dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente. Nei casi di soppressione di Dipartimenti o di loro separazione dall'Università le risorse finanziarie ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare comunque in uso rimane assegnato all'Ateneo che provvede in merito.

Art. 23
Dipartimenti: costituzione, scioglimento e afferenza

1. La costituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico, presentato da un gruppo di professori e ricercatori, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo necessari per il suo funzionamento.
2. A ciascun Dipartimento, all'atto della costituzione, afferisce un numero di professori e ricercatori, a tempo indeterminato o determinato, non inferiore a quaranta unità. Per motivate esigenze di organizzazione didattica e di ricerca può essere costituito un Dipartimento con un numero di professori e ricercatori inferiore a quaranta e comunque superiore a trentacinque.
3. Successivamente alla sua costituzione, al Dipartimento afferiscono automaticamente i vincitori di valutazioni comparative bandite a copertura di fabbisogni espressi dal Dipartimento stesso.
4. È consentita la mobilità di professori e ricercatori all'interno dell'Ateneo, a condizione che i Dipartimenti interessati esprimano parere favorevole. In assenza di uno o entrambi tali pareri il professore di ruolo o il ricercatore può presentare istanza al Senato accademico che decide in merito. Le richieste di trasferimento di afferenza da un Dipartimento ad un altro possono essere presentate da professori di ruolo e da ricercatori che abbiano maturato almeno un anno di permanenza presso un Dipartimento, fatti salvi eventuali ulteriori limiti derivanti da obblighi di legge.
5. Qualora nel corso dell'anno accademico il numero dei professori e ricercatori afferenti ad un Dipartimento scenda al di sotto della soglia minima stabilita dalla legge, il Consiglio di amministrazione può deliberare una proroga delle sue attività fino al termine dell'anno accademico. Trascorso tale termine senza che il numero minimo previsto dalla legge sia stato ricostituito, il Senato Accademico propone lo scioglimento del Dipartimento al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito. Lo scioglimento è disposto con Decreto Rettorale. I professori e ricercatori afferenti ad un dipartimento disattivato possono presentare richiesta di afferenza ad un qualsiasi altro Dipartimento dell'Ateneo. Sulle richiesta di afferenza non accolte decide il

Senato accademico.

Art. 24
Organizzazione del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

a. il Direttore;
b. il Consiglio;
c. la Giunta.

2. È altresì istituita presso ciascun Dipartimento la Commissione paritetica docenti – studenti, prevista e disciplinata dall'art. 31 del presente Statuto.
3. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite, in ragione di specifiche esigenze scientifiche e anche per periodi determinati, delle Sezioni.

Art. 25
Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività, cura i rapporti con le altre strutture e con gli organi di governo dell'Ateneo. Ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento stesso.
In particolare, il Direttore:

a. presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
b. sovraintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
c. presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta del piano triennale di sviluppo della ricerca e della didattica;
d. presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche e di ricerca sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei corsi di studio;
e. nomina le commissioni di esame e di laurea, anche su proposta dei Presidenti dei Consigli dei corsi di studio;
f. assegna i compiti al personale tecnico-amministrativo, anche in considerazione della presenza di sezioni e della numerosità delle stesse;
g. stipula contratti e convenzioni, previa delibera del Consiglio di

Dipartimento;

h. presenta e sottoscrive progetti di ricerca, previa delibera del Consiglio di Dipartimento;
i. predispone, coadiuvato dal Segretario amministrativo, e presenta al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione annuale sull'attività di ricerca, didattica e amministrativa svolta dal Dipartimento;
j. esercita ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento, sulla base di candidature e con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Qualora in quest'ultimo non vi siano professori di prima fascia a tempo pieno, ovvero i presenti si trovino in una condizione di indisponibilità, ineleggibilità o incompatibilità, può essere eletto anche un professore di seconda fascia.
3. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.
4. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore e di Referente, di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente di un Consiglio di corsi di studio, di Presidente di Scuola interdipartimentale, di una Scuola di specializzazione e di Direttore di una Scuola di Dottorato. Il Direttore di Dipartimento non può, durante il suo mandato, svolgere incarichi esterni ritenuti incompatibili dalla legge o dal Codice etico di Ateneo.
5. Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento occasionale. Nei casi di impedimento non possono in alcun caso essere ricomprese le situazioni di incompatibilità. Del pari non si dà luogo alla sostituzione qualora il Vice Direttore si trovi a sua volta in una posizione di incompatibilità prevista dalla legge, dal presente Statuto o dal Codice etico. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 26
Consiglio di Dipartimento

1. Sono componenti del Consiglio di Dipartimento tutti i professori di ruolo e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento; una

rappresentanza dei Dottorandi e degli studenti dei Corsi di laurea e di specializzazione che afferiscono al Dipartimento; almeno due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Le modalità e le proporzioni per la designazione delle componenti rappresentative sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Al Consiglio di Dipartimento partecipa anche il Segretario amministrativo, con voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio.

3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o, in assenza di quest'ultimo e per motivi urgenti, dal Vice direttore, con modalità e tempi stabiliti dal Regolamento di Ateneo.

4. Il Consiglio di Dipartimento deve essere obbligatoriamente convocato per l'approvazione del budget di Dipartimento e per l'adozione delle delibere previste dalla legge e dal presente Statuto. Limitatamente a questi casi, in caso di inerzia del Direttore, la convocazione è effettuata dal Rettore.

5. Spettano in particolare al Consiglio di Dipartimento:

a. la promozione e il coordinamento delle attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni ;
b. l'autorizzazione al Direttore a stipulare contratti, convenzioni di ricerca o accordi di collaborazione previsti nel Titolo IV del presente Statuto;
c. la promozione e il coordinamento delle attività relative ai dottorati di ricerca;
d. l'adozione delle determinazioni relative al conferimento degli assegni di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia;
e. la promozione dell'internazionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa;
f. la gestione dei fondi destinati alla ricerca ed allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto del Regolamenti di Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità;
g. le proposte di attivazione e soppressione di corsi di laurea e di specializzazione e la predisposizione dei piani di studio;
h. le proposte di attivazione di Master di I e II livello e di attività di alta formazione;
i. la proposta, in concorso con almeno un altro Dipartimento, di attivazione di una Scuola interdipartimentale, di afferenza ad una

Scuola interdipartimentale già esistente o di distacco dalla Scuola interdipartimentale;

j. le proposte al Rettore riguardanti la programmazione triennale di Ateneo, la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale tecnico e amministrativo;
k. la programmazione didattica annuale e la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, sentiti i Consigli di Corso di Studio, con l'attribuzione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento e con l'affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri dipartimenti dell'Ateneo;
l. la verifica della copertura di tutti gli insegnamenti attivati attraverso un'equa ripartizione dei carichi didattici tra i docenti, sentiti i Consigli di Corso di studio;
m. la definizione delle attività di tutorato volte ad assistere gli studenti dei Corsi di laurea afferenti al Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo;
n. la delibera sulle richieste di afferenza e trasferimento interdipartimentale presentate da professori e ricercatori dell'Ateneo;
o. la richiesta al Consiglio di Amministrazione di bandi per le valutazioni comparative su proposta di una sezione o di singoli professori e ricercatori e tenuto conto delle esigenze dei corsi di laurea e/o della ricerca.
p. le proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nel rispetto del regolamento di Ateneo in materia;
q. le proposte, nell'ambito del budget assegnato dall'Ateneo, di attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, nonché di contratti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
r. le proposte, nell'ambito del budget assegnato dall'Ateneo, di incarichi annuali rinnovabili a studiosi stranieri, in possesso di qualificata e comprovata professionalità, per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale;

s. l'attivazione di Sezioni;
t. la partecipazione alle procedure concorsuali per l'aggiudicazione di compiti e servizi attinenti alle proprie funzioni e l'autorizzazione al Direttore a stipulare i relativi contratti;
u. la definizione dei criteri per l'utilizzo degli spazi e delle risorse del Dipartimento;
v. l'approvazione del budget preventivo e consuntivo**;**
w. l'autorizzazione al Direttore della presentazione e sottoscrizione di programmi e progetti di ricerca e della eventuale richiesta al Rettore della delega alla sottoscrizione degli stessi;
x. l'approvazione della relazione annuale sulle attività di ricerca, la didattica e l'attività amministrativa svoltasi nel Dipartimento da presentare al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione;
y. l'approvazione a maggioranza assoluta del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
z. la formulazione di proposte e pareri sui Regolamenti di Ateneo di interesse per i Dipartimenti.

6. Per l'adozione di delibere inerenti l'attivazione di valutazioni comparative o, in generale, riguardanti i professori di ruolo e i ricercatori, il Consiglio di Dipartimento è convocato in composizione ristretta, limitata ai soli componenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.
7. Svolge il ruolo di segretario del Consiglio di Dipartimento un professore di prima fascia. In assenza di un professore di prima fascia, tale compito può essere svolto da un professore di seconda fascia.

Art. 27
Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni, svolge le funzioni eventualmente assegnatele dai Regolamenti di Ateneo e quelle che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare, secondo le modalità e nei limiti determinati dal Regolamento di Dipartimento. Non possono in nessun caso essere delegati alla Giunta l'approvazione del budget, la proposta o la chiamata di professori o ricercatori, anche a tempo determinato, e la

richiesta di personale tecnico-amministrativo.
2. La Giunta è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, una rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo. Il numero dei rappresentanti e le modalità di elezione sono stabilite nel Regolamento del Dipartimento. Sono componenti di diritto della Giunta i Responsabili delle Sezioni, qualora istituite, e i Presidenti dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore. Alla Giunta partecipa il Segretario amministrativo di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
4. La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con il Direttore.
5. La Giunta può in casi di necessità e urgenza, su richiesta del Direttore, adottare delibere di competenza del Consiglio, sottoponendole a ratifica nella riunione immediatamente successiva.

Art. 28
Sezioni

1. I Dipartimenti, qualora l'articolazione delle aree culturali e scientifiche in essi presenti lo renda opportuno, possono articolarsi in Sezioni, anche temporanee, alle quali è attribuita autonomia scientifica e di ricerca.
2. La costituzione delle Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un proposta presentata dal almeno dieci professori di ruolo e/o ricercatori, che intendono farne parte.
3. Ogni Sezione è coordinata da un Responsabile, eletto tra i professori di prima fascia o, in assenza, incompatibilità o indisponibilità di questi ultimi, tra i professori di seconda fascia afferenti alla Sezione. Il Responsabile dura in carica tre anni, può essere rieletto immediatamente una sola volta ed è componente di diritto della Giunta di Dipartimento.
4. Il funzionamento delle Sezioni, laddove attivate, è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento.

Art. 29
Scuole interdipartimentali

1. Due o più Dipartimenti possono istituire una struttura di coordinamento delle comuni attività didattiche, denominata Scuola interdipartimentale. Ogni Dipartimento può appartenere ad una sola Scuola, alla quale può affidare la gestione di alcuni o tutti i propri Corsi di laurea. Il numero delle Scuole interdipartimentali dell'Ateneo non può superare il numero massimo previsto dalla legge.
2. La proposta di istituzione è deliberata dai Consigli di dipartimento interessati, a maggioranza assoluta. La proposta deve indicare le attività che vengono delegate alla Scuola e le unità di personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti ad essa assegnate.
3. La delibera di istituzione è adottata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
4. Possono essere delegate alla Scuola le funzioni di coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di laurea e la gestione dei servizi comuni.
5. Qualora un Dipartimento intenda aderire ad una Scuola interdipartimentale già attivata, ne fa richiesta ai Dipartimenti che ne fanno parte, indicando le attività che intende delegare e le unità di personale tecnico-amministrativo che intende coinvolgere. Su tale richiesta i Dipartimenti presenti in una Scuola esprimono parere vincolante. Sulla proposta decide il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Art. 30
Organi della Scuola interdipartimentale

1. Sono organi della Scuola:
   a. il Presidente;
   b. il Consiglio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno in esso presenti. Dura in carica tre anni e può essere rieletto immediatamente una sola volta.
3. Il Presidente presiede il Consiglio e ne attua le delibere.
4. Il Consiglio è composto dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti, dai Presidenti dei Consigli di Corso di studio e da una rappresentanza di professori di ruolo e ricercatori, scelti con modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo. Il numero complessivo dei professori di ruolo e dei

ricercatori non può essere superiore al dieci per cento dei componenti dei Dipartimenti afferenti. Del Consiglio fa parte anche un rappresentante degli studenti di ciascun Corso di laurea afferente alla Scuola, designato dal Consiglio degli Studenti.

Art. 31
Consigli di Corso di Studio

1. I Consigli di Corso di studio sono istituiti nell'ambito dei Dipartimenti o delle Scuole e possono assumere la diretta responsabilità:
   a. di un singolo corso di laurea e/o di laurea magistrale;
   b. di più corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a più classi affini;
   c. di più corsi di laurea magistrale riferiti alla medesima classe o a più classi affini;
   d. di più corsi di laurea e di laurea magistrale riferiti a classi affini.
2. I Consigli di corso di studio sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al corso o ai corsi e da una rappresentanza degli studenti, eletta secondo quanto previsto nel Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia o, in assenza, incompatibilità e indisponibilità, di seconda fascia che ne fanno parte. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Il Consiglio di corso di studio svolge le seguenti funzioni:
   a. esamina e approva i piani di studio degli studenti;
   b. predispone l'offerta formativa del corso di laurea o dei corsi di laurea da sottoporre in approvazione al Consiglio di dipartimento;
   c. gestisce gli aspetti organizzativi dell'attività didattica;
   d. assume funzioni deliberative su delega del Consiglio di Dipartimento secondo quanto stabilito da ciascun Regolamento di Dipartimento.
5. I professori di ruolo ed i ricercatori, qualora i loro insegnamenti afferiscano a più corsi di laurea, devono optare per il Consiglio al quale desiderano partecipare quali membri effettivi. Possono, in ogni caso, intervenire ad altro Consiglio con voto consultivo.

Art. 32

Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti

1. Le Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti costituiscono un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento dell'orientamento, del tutorato e del placement.
2. Le Commissioni:
   a. svolgono attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;
   b. individuano indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti e li propongono al Nucleo di Valutazione;
   c. formulano pareri non vincolanti sull'attivazione e soppressione di Corsi di laurea.
3. Le Commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di docenti designati dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio della Scuola interdipartimentale, secondo norme fissate dal Regolamento della struttura, e di studenti iscritti ai diversi Corsi di Laurea gestiti da un Dipartimento o coordinati da una Scuola e designati dal Consiglio degli Studenti. Il Consiglio di Dipartimento o della Scuola interdipartimentale nomina Presidente della Commissione uno dei professori da esso designati.

Art. 33
Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, anche d'intesa con altri Atenei, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti e alla programmazione triennale dell'Ateneo, con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, previa delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
2. Le Scuole provvedono all'organizzazione dei rispettivi corsi di specializzazione e svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente, delle disposizioni di cui al presente Statuto, delle disposizioni regolamentari di Ateneo e dei regolamenti di ciascuna singola Scuola.
3. La programmazione annuale viene deliberata dai Dipartimenti di riferimento

e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità per gli aspetti di competenza.

4. Sono organi della Scuola di Specializzazione:
   a. il Direttore;
   b. il Consiglio della Scuola.

5. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, ne promuove e coordina le attività e le risorse, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni.

6. Il Direttore è eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio della Scuola, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

7. In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola.

8. Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti. Fanno parte del Consiglio: i professori, ivi compresi quelli a contratto, e i ricercatori ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola; tre rappresentanti degli specializzandi eletti secondo le modalità indicate nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 34
Corsi e Scuole di Dottorato

1. L'Università istituisce ed organizza i Corsi di dottorato di ricerca, in un sistema coordinato da Scuole di Dottorato, il cui obiettivo è l'acquisizione di una corretta metodologia della ricerca scientifica o di professionalità di elevatissimo livello.

2. Le Scuole di dottorato promuovono e organizzano le attività relative ai Corsi di dottorato ad esse afferenti, anche a carattere multidisciplinare ed interdisciplinare, accomunati da un unitario progetto fondativo, in modo da garantire l'unitarietà dei dottorati ed evitare sovrapposizioni e ripetizioni di tematiche in un quadro di coerenza, logicità ed economia di gestione.

3. Le Scuole di Dottorato sono istituite con decreto del Rettore, su proposta di uno o più Dipartimenti dell'Ateneo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico. Alla proposta è allegato il

Progetto fondativo, con indicazione dei Corsi di dottorato afferenti alle Scuole, formulato secondo criteri e modalità previsti dalla normativa vigente, dalle disposizioni di cui al presente Statuto, dalle disposizioni regolamentari di Ateneo e dei Regolamenti delle singole Scuole di dottorato.
4. Nuove aggregazioni e/o modifiche alla composizione e alla denominazione delle Scuole sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico e su proposta dei Consigli direttivi delle Scuole interessate.
5. La Scuola promuove iniziative di collaborazione con Enti, Istituzioni ed Imprese, nazionali ed internazionali, incentivando Corsi di dottorato internazionali e favorendo la costituzione di relazioni internazionali nell'ambito della didattica e della ricerca dei docenti e degli studenti.
6. Le modalità di organizzazione e funzionamento sono disciplinate da un regolamento adottato da ogni singola scuola, che stabilisce, per ogni suo organo, la composizione, i compiti specifici, la durata dei mandati di ogni componente, le modalità di elezione delle sue componenti elettive.

Art. 35
Centri di ricerca

1. L'Ateneo, su proposta di almeno due dipartimenti, può istituire Centri interdipartimentali per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale che riguardano i dipartimenti proponenti. La costituzione di tali Centri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, che è chiamato a verificare che le attività del costituendo centro non vadano a sovrapporsi a quelle dei Dipartimenti proponenti. Il regolamento di funzionamento dei Centri interdipartimentali è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento deve disciplinare, tra l'altro, le modalità di partecipazione del Centro ai costi generali dei dipartimenti interessati, fermo restando che la gestione amministrativa del Centro stesso deve essere affidata ad uno dei Dipartimenti proponenti.
2. L'Ateneo, su proposta del Rettore o di più dipartimenti, può deliberare la costituzione di centri di ricerca interateneo per lo svolgimento di attività di ricerca di durata pluriennale in collaborazione con altri Atenei. La costituzione di tali Centri è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

Capo II
Organismi strumentali all'esercizio delle attività istituzionali dell'Ateneo

Art. 36
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato dei servizi finalizzati a conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale **.**
2. In particolare, è compito del Sistema Bibliotecario di Ateneo assicurare:
   a. l'acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'Ateneo e della produzione scientifica realizzata nell'Ateneo;
   b. lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;
   c. l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell'informazione bibliografica in rete.
3. Con apposito regolamento emanato dal Rettore, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, previo parere del Senato Accademico, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema bibliotecario.

Art. 37
Fondazioni di Ateneo

1. L'Ateneo può costituire, in qualità di ente di riferimento e nel rispetto della legislazione vigente, Fondazioni universitarie di diritto privato anche con la partecipazione di Enti, associazioni ed imprese.
2. La fondazione è disciplinata da un apposito Statuto e relativo atto costitutivo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, che ne specificano le finalità, i tipi di attività, i compiti e le strutture. La stessa procedura si applica per eventuali modifiche o integrazioni di tale Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università individua i beni la cui

gestione potrà essere trasferita alla Fondazione, con esclusione del trasferimento della proprietà, nell'osservanza del criterio di strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono prerogativa dell'Ateneo.
4. I rapporti tra l'Università e la Fondazione sono regolati dalle specifiche convenzioni previste dalla legge, che debbono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere del Senato accademico.
5. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Università verificano l'osservanza delle linee guida biennali definite dagli stessi, dalla legislazione vigente nonché delle specifiche convenzioni di cui al comma precedente e ne verificano annualmente l'attuazione con riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi specifici in esse stabiliti.

Art. 38
Organismo di conciliazione

1. L'Università può istituire l'"Organismo di Conciliazione Parthenope" del quale approva lo Statuto.
2. Al fine di garantirne la terzietà funzionale e l'autonomia operativa in ossequio alla normativa di settore, ne riconosce l'autonomia amministrativa c gestionale, regolamentare ed organizzativa secondo le norme dello Statuto dell'Organismo.
3. Le modifiche dello statuto dell'Organismo di conciliazione, che si rendano necessarie a seguito dell'evoluzione normativa e che siano dirette a garantirne la funzionalità, nel rispetto delle finalità fissate nello Statuto dell'Organismo, non necessitano dell'approvazione degli Organi Collegiali di Governo dell'Ateneo.

TITOLO IV
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 39
Criteri Generali

1. L'Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca, e favorisce i rapporti con le

istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.
2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali; a tal fine può stipulare convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito Regolamento.
3. L'Università considera di particolare rilevanza le relazioni che coinvolgono enti e istituzioni straniere, comunitarie e internazionali. A tal fine l'Università promuove e favorisce accordi internazionali negli ambiti della didattica e della ricerca.
4. L'Università può utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della legge 20 dicembre 2010, n. 240.
5. I rapporti esterni dell'Università sono disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo il quale, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria, fissa anche i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità.
6. L'Università può svolgere attività a favore di terzi, con il proprio personale e le proprie attrezzature e strutture, all'interno ed all'esterno di queste ultime, direttamente o in compartecipazione con soggetti pubblici e privati; in particolare l'Università, compatibilmente con la propria funzione scientifico-didattica, può eseguire analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, rendere attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, nonché svolgere, da sola o in compartecipazione, incarichi professionali ad Essa affidati anche a seguito di partecipazione a procedure concorsuali.
7. L'Università può concedere l'utilizzazione di propri locali, attrezzature, strumentazioni, laboratori, a titolo oneroso, sulla base di un tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 40
Collaborazioni Internazionali

1. L'Università favorisce e supporta le iniziative di internazionalizzazione in tutti i suoi campi di attività. Gli organi di governo e le strutture dell'Università promuovono e supportano, per le rispettive competenze, le iniziative tese a realizzare questa finalità.
2. L'Università incoraggia e favorisce la fruizione delle opportunità di mobilità di professori e ricercatori e di studenti con altre Università straniere, anche nell'ambito di collaborazioni bilaterali. Promuove l'istituzione di titoli congiunti, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.
3. L'Università incoraggia le attività di ricerca in una dimensione internazionale, supporta con le risorse necessarie le iniziative per la presentazione e l'attuazione di progetti di ricerca in ambito internazionale.

Art. 41
Collaborazioni con Amministrazioni Pubbliche

1. L'Università può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attività di ricerca.
2. L'Università si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione , al fine di rendere effettiva l'attuazione delle Leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.
3. Gli accordi amministrativi, conclusi in conformità ai criteri generali precedentemente enunciati e nel rispetto della legislazione vigente in materia di procedimento, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 42
Partecipazione ad Organismi privati

1. L'Università, a mezzo dei soggetti giuridici di cui al successivo articolo 45, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri

generali di cui all'art. 45, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a. livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;
b. disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;
c. destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Università per finalità istituzionali didattiche e scientifiche, riservandone non meno del 10% al finanziamento della ricerca di base;
d. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
e. limitazione del concorso dell'Università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
f. contenimento nei limiti, predeterminati dal Consiglio di Amministrazione, della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale;
g. fissazione della quota di partecipazione nelle singole società ad una soglia non superiore al 50% del capitale.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.
5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Università, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale dell'Università. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio, che può essere senz'altro consentita in occasioni di manifestazioni celebrative, costituisce forma autonoma di autofinanziamento in base alla legislazione vigente.
6. Degli Organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Generale che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

Art. 43
Costituzione di soggetti giuridici per la collaborazione con enti pubblici e privati

1. Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari possono essere costituiti, anche nelle forme associative di diritto privato e con le modalità di cui al precedente articolo, soggetti giuridici per la collaborazione con enti pubblici e privati – che potranno anche entrare a far parte di un parco scientifico e tecnologico – con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica, al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati e di utilizzare attrezzature in dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.
2. I soggetti giuridici di cui al precedente comma assicurano la collaborazione con l'esterno nelle seguenti forme:

a. progettazione e coordinamento di programmi di formazione e di aggiornamento;
b. ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;
c. prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali, della Legge e del presente Statuto.

3. Il bilancio dei soggetti giuridici, costituiti sulla base del presente articolo, deve documentare l'equilibrio tra costi e ricavi.

TITOLO V
DIRETTORE GENERALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44
Direttore generale

1. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente.
2. In particolare, il Direttore Generale:

a. cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli Organi di Governo, affidandone la gestione ai Dirigenti ed ai responsabili delle unità organizzative, attribuendo loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

b. partecipa agli Organi di Governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto;
c. indirizza, coordina e verifica l'attività dei dirigenti nella loro azione di gestione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi assegnati ed esercita il potere sostitutivo in caso di insufficiente attività o totale inerzia degli stessi o in motivati casi di necessità ed urgenza;
d. attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni;
e. adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati ai dirigenti o ad altri soggetti previsti dal presente Statuto o nei regolamenti di Ateneo;
f. stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi, fatte salve le competenze di altri organi e strutture dell'Ateneo;
g. propone al Rettore le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;
h. definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
i. adotta, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
j. richiede direttamente pareri agli organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
k. svolge le attività di organizzazione e di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro.

3. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico ed al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti ed obiettivi strategici definiti dagli Organi di Governo. Su tale relazione il Rettore esprime preventivamente un parere, che viene allegato alla stessa.

4. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e

comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Qualora l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.
5. L'incarico di Direttore Generale è a tempo determinato, è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato e dalla vigente normativa in materia di lavoro pubblico di cui al Dlgs. 30/03/2001 n.165; ha durata di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con la carica di Rettore, di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e di Revisore dei conti di altro Ateneo.
6. Il Direttore Generale designa tra i Dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 45
Funzioni Dirigenziali

1. I dirigenti ed i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del Direttore Generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività, secondo i limiti ad essi assegnati dal Direttore Generale.
2. I Dirigenti hanno la responsabilità della gestione e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti e sono annualmente valutati in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuali ed organizzativi loro assegnati. Essi provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito
3. L'accesso alla qualifica di Dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami, indetto dall'Università o da più Atenei tra loro collegati, a questo scopo, sulla base di appositi accordi.
4. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore Generale per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento.

Art. 46
Personale tecnico amministrativo

1. L'Università valorizza la professionalità del proprio personale dirigente e tecnico amministrativo e ne promuove la crescita professionale. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze e seminari .
2. Per i fini di cui al comma precedente, inoltre, l'Università:
   a. predispone il programma del fabbisogno di personale tecnico amministrativo;
   b. assicura il diritto allo studio del proprio personale;
   c. premia le competenze e le capacità del proprio personale mediante la valorizzazione del merito.
4. Il personale, attraverso le proprie rappresentanze, partecipa agli organismi collegiali dell'Università, ove previsto dal presente Statuto e dalla legge.
5. Ai fini dell'organizzazione del lavoro sono fatte salve le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale definite dalla legislazione e dai contratti collettivi.
6. L'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo avviene secondo le norme di legge.

Art. 47
Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative, centrali e periferiche, concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ateneo.
2. L'organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative avviene sulla base di atti organizzativi, adottati dal Direttore Generale nel rispetto dei criteri e delle delibere stabilite dal Consiglio di amministrazione.
3. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, il Consiglio di Amministrazione può istituire Centri di Servizio d'Ateneo. L'attività di ciascun centro, al quale è preposto un responsabile amministrativo nominato dal Direttore Generale, è definita da un referente o da un comitato di indirizzo nominati dal Rettore. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 48
Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il Regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'Amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art. 49
Attività culturali e ricreative del personale

1. L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, salvo che non ostino specifiche disposizioni che abbiano per destinatarie le Università.

TITOLO VI
ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 50
Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento generale d'Ateneo e agli altri Regolamenti previsti dallo Statuto.

Art. 51

Regolamenti generali dell'Università

1. L'Università persegue le sue finalità, nell'esercizio della sua autonomia, attraverso l'emanazione del presente Statuto e dei Regolamenti ad Esso strettamente connessi.
2. Le norme contenute nello Statuto prevalgono su quelle del Regolamento Generale di Ateneo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.
3. Il Regolamento generale di Ateneo è approvato dal Senato accademico.
4. Il Regolamento didattico di Ateneo e tutti gli altri regolamenti riguardanti la didattica e la ricerca, anche di competenza dei Dipartimenti, sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Tutti gli altri Regolamenti dell'Università sono deliberati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di amministrazione.
7. Sia il Senato Accademico, sia il Consiglio di Amministrazione, per gli argomenti di loro competenza, possono proporre ulteriori Regolamenti.
8. I Regolamenti d'Ateneo sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 52
Pareri

1. Il parere sui Regolamenti di Ateneo richiesto a organi o strutture va espresso entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si può precedere.

Art. 53
Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto può avvenire con cadenza almeno biennale su

proposta del Rettore e/o di due terzi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. La delibera di revisione è adottata dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch'esso approvato a maggioranza assoluta.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54
Indennità

1. Al Rettore, al Pro-Rettore e al Direttore di dipartimento spetta, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, un'indennità annuale, determinata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Ai responsabili delle strutture di cui al Titolo III del presente Statuto spetta, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dei vincoli di bilancio, un'indennità annuale determinata dal Consiglio di amministrazione. Non si procede all'assegnazione della stessa qualora il titolare dell'incarico già usufruisca di altra indennità prevista dal presente Statuto.
3. L'assenza del titolare di una carica per il quale sia previsto un supplente, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario fino al rientro in servizio del titolare.

Art. 55
Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori di ruolo e ai ricercatori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
2. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli dei vari consessi e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti dei Dipartimenti, è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il

primo anno fuori corso ai corsi di laurea e ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università.
3. La condizione di professore di ruolo e di ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

Art. 56
Principi generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

1. Salvo diversa disposizione dello Statuto, per la validità delle adunanze degli Organi collegiali è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che debbano comunque ritenersi giustificati per le ipotesi e nei limiti stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo. Tale disposizione non si applica al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico.
3. Le delibere degli organi collegiali sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia diversamente disposto dallo Statuto e dalla normativa vigente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Nei casi in cui il presente Statuto preveda l'adozione di un parere obbligatorio da parte di un organo collegiale, lo stesso deve essere reso nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'organo destinatario del parere stesso può adottare l'atto o assumere la decisione.
5. Nell'ipotesi in cui il Senato Accademico non provveda, nei termini stabiliti dal regolamento Generale di Ateneo, alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio di Disciplina, il Rettore assegna un termine ulteriore di durata pari a quello originario. Qualora l'Organo non adempia nuovamente al proprio obbligo, il Rettore adotta tutti i provvedimenti di sua competenza volti a garantire che la costituzione degli organi stessi avvenga nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
6. Le delibere degli organi collegiali sono immediatamente esecutive. Il processo verbale viene approvato nella seduta successiva, salvo che non vi si provveda seduta stante.
7. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge e parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 57
Arrotondamenti

1. Ove siano indicati limiti numerici, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà.

Art. 58
Limitazione dell'attività didattica dei professori di ruolo che ricoprono cariche accademiche

1. Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di Rettore, Pro-rettore e Direttore di Dipartimento.

Art. 59
Assistenti e ricercatori

1. Tutte le volte in cui il presente Statuto fa riferimento ai ricercatori, tale riferimento deve intendersi esteso agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.

Art. 60
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dalle norme di Legge vigenti.
2. In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore spetta, tuttavia, in conformità con le normative vigenti, un

compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.
3. I contratti e le convenzioni per attività di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di cotitolarità o di titolarità degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento degli eventuali diritti esclusivi che ne scaturiscono (licenze di brevetto).

Art. 61
Attività formative autogestite dagli studenti

1. L'Università concorre, in attuazione e nel rispetto della legislazione vigente, alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

Art. 62
Federazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Ateneo, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, può federarsi con altri Atenei. La Federazione può avere luogo altresì tra l'Università ed Enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

Art. 63
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 64
Elezione dei nuovi Organi di governo dell'Ateneo

1. Il Rettore, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente Statuto, dà avvio alle procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari dell'Università.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, 4 comma del presente Statuto, la costituzione e l'insediamento del Senato Accademico deve realizzarsi entro 60 giorni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di istituzione dei dipartimenti dell'Università costituiti ai sensi del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione, composto sulla base del nuovo Statuto, deve essere costituito e svolgere la prima riunione entro 60 giorni dall'insediamento del Senato Accademico.

Art. 65
Transizione dal precedente al nuovo sistema

1. Gli organi collegiali e monocratici elettivi previsti dal previgente Statuto decadono al momento della costituzione dei nuovi organi previsti dal presente Statuto.
2. Gli organi monocratici e collegiali, il cui mandato è scaduto entro il termine del 29 luglio 2011, come fissato dalla Legge 240/2010, restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del presente Statuto.
3 . Ai sensi dell'art. 2, co. 9, quinto periodo della l. 30 dicembre 2010, n. 240, il mandato del Rettore in carica al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge è prorogato di due anni rispetto alla scadenza originaria prevista dal previgente Statuto e non è rinnovabile.

Art. 66
Decorrenza dei termini per la mozione di sfiducia

1. Il termine di due anni per l'esercizio, da parte del Senato accademico, della facoltà di presentare al corpo elettorale una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore inizia a decorrere dalla data di insediamento del Senato Accademico costituito ai sensi del presente Statuto.

Art. 67
Ridefinizione del sistema dipartimentale di Ateneo

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente Statuto, il Rettore è chiamato ad emanare, con proprio decreto, le linee di indirizzo da seguire per la presentazione dei progetti di costituzione dei dipartimenti sulla base di quanto disposto dal presente Statuto.
2. Il termine per la presentazione di tali progetti è di sessanta giorni dalla data di emanazione delle linee guida. In tali progetti devono, in particolare, essere indicati i corsi di laurea che i costituendi dipartimenti intendono gestire e le risorse di docenza necessarie per il rispetto dei requisiti minimi.
3. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei progetti fondativi dei dipartimenti, il Senato Accademico formula il proprio parere in merito alla costituzione dei dipartimenti e all'assegnazione a questi ultimi dei corsi di laurea.
4. Entro quindici giorni dalla formulazione del parere da parte del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla costituzione dei dipartimenti e all'assegnazione agli stessi dei corsi di laurea. Qualora il Consiglio intenda discostarsi dal parere del Senato Accademico in materia, deve approvare la relativa delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Entro sessanta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alla costituzione dei Dipartimenti, si svolge l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di dipartimento e negli organi collegiali; dei dottorandi e del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di dipartimento.
6. Entro i dieci giorni successivi al completamento di tutte le procedure di elezione, di cui al comma precedente, il Rettore emana un decreto di nomina delle rappresentanze elette e indice le elezioni dei Direttori di dipartimento. La procedura per le elezioni dei Direttori di dipartimento deve terminare entro sessanta giorni dalla data di indizione delle stesse. Nei successivi dieci giorni, il Rettore emana il decreto di nomina dei Direttori di dipartimento.
7. Entro trenta giorni dall'emanazione di quest'ultimo decreto, il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione dei dipartimenti.
8. Entro dieci giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione

sull'attivazione dei dipartimenti, il Rettore emana, con proprio decreto, l'istituzione dei dipartimenti e indice l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico.

Art. 68
Procedure per le elezioni

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, l'elezione delle rappresentanze è indetta dal Rettore.
2. Le elezioni verranno svolte seguendo la procedura disciplinata dal Regolamento generale di Ateneo, da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora, prima dell'approvazione del predetto Regolamento, si renda necessario procedere all'elezione del Rettore, il Senato Accademico adotterà, a maggioranza assoluta, una apposita deliberazione attuativa di quanto stabilito dal presente Statuto in materia di elezioni del Rettore.

Art. 69
Regolamenti

1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, tutti i Regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. Nelle more si applicano quelli esistenti in quanto compatibili.

Art. 70
Centri di servizio

1. I Centri di servizio, esistenti alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione costituito ai sensi del presente Statuto, cessano la loro attività al termine dei sei mesi successivi.
2. Entro il medesimo termine possono essere presentate al Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, proposte di istituzione di nuovi Centri di

servizio e/o di rinnovo o trasformazione di quelli esistenti.

Art. 71
Centri interdipartimentali di ricerca

1. I Centri interdipartimentali di ricerca, esistenti alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione costituito ai sensi del presente Statuto, cessano la loro attività al termine del successivo semestre.
2. Entro il medesimo termine possono essere presentate al Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, proposte di istituzione di nuovi Centri di ricerca.

ALLEGATO: Tabella 1

La composizione del Senato Accademico è riportata nella tabella seguente in funzione del numero di Dipartimenti attivati presso l'Ateneo. In ogni caso, i Direttori di Dipartimento sono membri di diritto, essendo conteggiati nelle categorie relative al ruolo di appartenenza (ordinari o associati)

Numero Dipartimenti	Rettore	Ordinari	Associati	Ricercatori	Studenti	PTA	Totale
4	1	8	5	2	3	1	20
3	1	6	4	1	2	1	15
2	1	4	3	1	2	0	11
1	1	2	2	0	1	0	6